

Edizione di giovedì 30 Dicembre 2021

CASI OPERATIVI

Piano del consumatore: come valutare l'alternativa liquidatoria?
di **EVOLUTION**

IVA

La detrazione dell'iva e gli acquisti promiscui
di **Stefano Rossetti**

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta sui prodotti riciclati
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

ENTI NON COMMERCIALI

Soggettività passiva tributaria delle articolazioni territoriali delle associazioni nazionali
di **Biagio Giancola, Guido Martinelli**

DIRITTO SOCIETARIO

Legittima la delibera soggetta a condizione
di **Fabio Landuzzi**

GIORNALISMO COSTRUTTIVO

Troppe notizie sono il problema non la soluzione
di **Assunta Corbo - giornalista, autrice e Founder Constructive Network**

CASI OPERATIVI

Piano del consumatore: come valutare l'alternativa liquidatoria?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL
NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E IL DL 118/2021**

[Scopri di più >](#)

Nel caso in cui un soggetto sovraindebitato voglia presentare un piano del consumatore, come ci si regola con l'alternativa liquidatoria?

Nel caso in cui un soggetto consumatore sovraindebitato voglia presentare un piano del consumatore, deve verificare che la proposta da formulare ai creditori non sia peggiore rispetto a quella che potrebbe essere formulata in ipotesi liquidatoria.

In assenza di altri elementi, la proposta da formulare col piano del consumatore deve tenere conto delle disponibilità del soggetto debitore: di eventuali flussi di reddito da mettere a disposizione del piano e/o di eventuali attività da liquidare.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IVA

La detrazione dell'Iva e gli acquisti promiscui

di **Stefano Rossetti**

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il diritto alla detrazione è uno dei diritti fondamentali dell'imposta sul valore aggiunto che permette l'applicazione del meccanismo impositivo fondato sul **principio di neutralità dell'imposta**.

Sotto il profilo normativo, il diritto alla detrazione, nel suo complesso, è disciplinato dagli articoli 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972. Nello specifico:

- l'[articolo 19](#) delinea **gli aspetti di carattere generale**;
- l'[articolo 19-bis](#) si occupa del *prorata* di detrazione;
- l'[articolo 19-bis1](#) elenca i casi di **indetraibilità oggettiva**;
- l'[articolo 19-bis2](#) detta le regole per l'esecuzione della rettifica della detrazione;
- l'[articolo 19-ter](#) prevede le regole di detrazione dell'imposta da parte degli enti non commerciali.

Seppur il diritto alla detrazione è esercitato quotidianamente dagli operatori, la sua complessità fa sì che talvolta ci si possa imbattere in **errori nella liquidazione del tributo**, come nel caso degli acquisti di natura promiscua.

In particolare, talvolta gli operatori confondono l'ambito di applicazione dell'[articolo 19, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) (in tema di detrazione Iva relativa ad acquisti afferenti sia ad operazione rilevanti sia non rilevanti ai fini del tributo) con quello dell'[articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972](#) che disciplina il *prorata* di detrazione.

L'[articolo 19, comma 4, D.P.R. n. 633/1972](#) prevede che ***“per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione”***.

Questa disposizione si applica quando l'Iva relativa all'operazione di acquisto del bene o del servizio risulta **afferre ad operazioni attive in parte rilevanti ai fini del tributo ed in parte non rilevanti**.

Le **operazioni non rilevanti sono quelle considerate fuori dal campo di applicazione dell'Iva** per carenza del requisito:

- **oggettivo** ex [articoli 2 e 3 D.P.R. 633/1972](#);
- **soggettivo** ex [articoli 4 e 5 D.P.R. 633/1972](#).

Da notare che le operazioni extraterritoriali, ai sensi degli [articoli 7 e seguenti D.P.R. 633/1972](#), non sono contemplate, in quanto, per espressa previsione normativa, **rappresentano operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione ai sensi dell'[articolo 19, comma 3, lettera b\), D.P.R. 633/1972](#)**.

Le operazioni extraterritoriali, infatti, **conferiscono il diritto alla detrazione dell'imposta** nell'ipotesi in cui, se fossero state effettuate nel territorio dello Stato, avrebbero dato diritto alla detrazione.

Quindi, in base al disposto dell'[articolo 19, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), se l'acquisto di un bene o la fruizione di un servizio portano ad effettuare operazioni:

- esclusivamente rientranti nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (oppure non rilevanti territorialmente ma che se fossero state eseguite in Italia avrebbero permesso di recuperare l'imposta), **allora l'imposta assolta all'atto dell'acquisto è detraibile**;
- esclusivamente fuori dal campo di applicazione dell'Iva, **l'imposta assolta all'atto dell'acquisto è indetraibile**;
- in parte per operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'Iva e in parte escluse, **l'imposta è ammessa in detrazione sulla base di criteri oggettivi a scelta del contribuente** (metri quadrati, metri cubi, volume d'affari, ecc.).

Il *prorata* di detrazione ex [articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), invece, si applica qualora l'acquisto di un bene o la fruizione di un servizio portano ad effettuare operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (oppure non rilevanti territorialmente ma che se fossero state eseguite in Italia avrebbero permesso di recuperare l'imposta) **in parte imponibili** (o assimilate) e **in parte esenti**.

In una siffatta situazione, al fine di liquidare l'imposta ammessa in detrazione è necessario determinare la **percentuale d'incidenza delle operazioni che danno diritto alla detrazione (imponibili e assimilate) rispetto al totale delle operazioni effettuate in base alle regole stabile dall'[articolo 19-bis D.P.R. 633/1972](#)**.

Particolare attenzione merita l'ipotesi in cui un contribuente effettua contemporaneamente

operazioni fuori dal campo di applicazione del tributo e operazioni rilevanti ai fini Iva in parte imponibili e in parte esenti. In tale caso si procede nel seguente modo:

- dapprima, in applicazione dell'[articolo 19, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), **occorre, sulla base di criteri oggettivi, determinare l'imposta potenzialmente detraibile, ovvero quella afferente alle operazioni rilevanti ai fini Iva;**
- successivamente, in applicazione del combinato disposto dell'[articolo 19, comma 5](#) e dell'[articolo 19-bis P.R. 633/1972](#), **occorre determinare l'Iva ammessa in detrazione applicando il prorata di detraibilità all'imposta potenzialmente detraibile determinata secondo quanto visto nel punto precedente.**

In definitiva, sulla base di quanto sopra, possiamo affermare che la disposizione del [comma 4 dell'articolo 19 D.P.R. 633/1972](#) funge da **filtro** al fine di "associare" l'Iva assolta sugli acquisti alle operazioni attive rientranti nel campo di applicazioni dell'Iva, **mentre il prorata di detraibilità rappresenta un passaggio successivo**. Infatti, svolge la funzione di ripartire, in maniera proporzionale, l'Iva assolta in relazione agli acquisiti effettuati e afferenti alle operazioni rilevanti in ragione della composizione di quest'ultime: **le operazioni imponibili e assimilate conferiscono il diritto alla detrazione mentre le operazioni esenti no.**

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta sui prodotti riciclati

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



È stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 297 del 15.12.2021 il [decreto 06.10.2021](#) del ministero della Transizione Ecologica, recante le **modalità di fruizione del credito d'imposta sui prodotti da riciclo e riuso**, introdotto dall'articolo 26-ter D.L. 34/2019.

L'agevolazione riguarda le **spese sostenute nell'anno 2020** in relazione all'acquisto di:

1. **semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;**
2. **compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.**

Alle **imprese** e ai soggetti titolari di **reddito di lavoro autonomo** che impiegano i beni di cui al precedente elenco **nell'esercizio dell'attività economica o professionale spetta un contributo**, sotto forma di **credito d'imposta**, pari al **25% del costo di acquisto di detti beni** fino ad un importo **massimo di 10.000 euro** per ciascun beneficiario. Le risorse complessive ammontano a 10 milioni di euro.

L'effettività del **sostenimento delle spese** e dell'impiego o della destinazione dei beni, nell'esercizio dell'attività economica e professionale, devono risultare da **apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale**, ovvero da **un revisore legale** iscritto nel registro dei revisori legali, o da **un professionista** iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Per ottenere il credito d'imposta occorre **presentare una domanda al Ministero della transizione ecologica**, avvalendosi di una procedura informatica disponibile prossimamente sul sito www.minambiente.it. L'istanza telematica, firmata digitalmente, richiede le **seguenti informazioni**:

- **l'ammontare complessivo delle spese sostenute** in relazione a ciascuna delle categorie di beni di cui sopra;
- **l'ammontare del credito d'imposta richiesto**, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di beni;

Gli interessati dovranno **garantire**, inoltre, il **possesso di determinati requisiti tecnici mediante** la seguente documentazione, da **allegare alla domanda**:

- un'**etichetta di prodotto** rilasciata sulla base di una **verifica** del bilancio di massa **effettuata da un organismo di valutazione della conformità**, accreditato ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008, nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;
- una **certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità**, accreditato ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
- una **dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)**, conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che **attesti il contenuto di riciclato**.

Le domande saranno accolte, previa verifica dei requisiti previsti, **secondo l'ordine cronologico di presentazione**.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), e successive modificazioni, **a decorrere dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione del riconoscimento** del credito da parte del Ministero della Transizione ecologica.

A tal fine, il modello F24 deve essere presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Per espressa previsione normativa, il credito **non concorre alla formazione del reddito** né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#) e ai fini del limite annuale di 250.000 euro posto per l'utilizzo dei crediti da quadro RU ([articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#)).

Il Ministero della Transizione ecologica, prima di comunicare l'accoglimento della domanda ai soggetti richiedenti, **trasmette all'Agenzia delle entrate**, con modalità telematiche definite d'intesa, **l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso**, nonché le eventuali variazioni o revoche.

Il credito deve inoltre essere **riportato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi **fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo**.

Si segnala, infine, che **l'agevolazione in argomento non è cumulabile** con quella prevista

dall'[articolo 1, comma 73, L. 145/2018](#): trattasi del **credito d'imposta nella misura del 36 per cento**, introdotto dalla Legge di bilancio 2019, a beneficio delle imprese che hanno sostenuto spese, negli anni 2019 e 2020, per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili.

ENTI NON COMMERCIALI

Soggettività passiva tributaria delle articolazioni territoriali delle associazioni nazionali

di **Biagio Giancola, Guido Martinelli**



Con la [risposta all'istanza di interpello n. 835/2021](#), l'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti, chiamata a pronunciarsi sulla autonomia civilistica e fiscale delle operazioni poste in essere dalle articolazioni periferiche di un ente centrale non commerciale, asserisce che l'operazione di reintestazione all'ente non commerciale delle quote societarie detenute dall'articolazione periferica risulta **priva di rilevanza reddituale ai fini delle imposte dirette**.

Partiamo dal fatto storico, oggetto del citato interpello.

Il caso in esame concerne la qualificazione dei Comitati Regionali di un'associazione sportiva nazionale come autonomi soggetti passivi d'imposta ex [articolo 73, comma 1, lettera c, Tuir](#), in relazione al **comma 2** della medesima disposizione laddove contempla, tra gli enti indicati dalla lettera c), i soggetti residenti privi di personalità giuridica (associazioni non riconosciute, comitati, circoli, congregazioni, accademie, casse mutue ecc.), per poi stabilire la rilevanza o meno, ai fini delle imposte dirette, dell'**operazione di trasferimento** delle quote societarie dai comitati all'ente nazionale.

La soluzione al quesito prospettata dall'Agenzia delle Entrate è negativa e conforme alla prassi amministrativa consolidata nel tempo ([circolare 59/E/2007](#); [circolare 22/E/2005](#); [risoluzione 130/2001](#); [risoluzione 363/E/2002](#)).

Nell'ambito di organizzazioni dotate di una struttura articolata (organizzazione centrale o superiore e strutture periferiche o di settore), **ciò che rileva ai fini della imponibilità delle operazioni effettuate dalle articolazioni periferiche o di settore, è il tipo di relazione che intercorre tra le associazioni nazionali e le sezioni locali**: si ribadisce quanto già asserito nella [circolare 59/E/2007](#) (punto 1, a pagina 2), in relazione alle componenti delocalizzate delle Onlus, secondo cui ***“ciò che occorre verificare è l'intensità dei vincoli di dipendenza decisionale, operativa ed economica cui tali sezioni sono sottoposte, al fine di comprendere se l'autonomia***

goduta sotto il profilo amministrativo, gestionale, patrimoniale e contabile possa qualificarle come enti giuridicamente autonomi o quali semplici strutture decentrate dotate unicamente di indipendenza operativa e funzionale”.

Pertanto, applicando in via estensiva il suddetto principio a tutti gli Enti non commerciali, **il presupposto impositivo si verifica nei confronti dell’Associazione unitariamente considerata e non nei confronti delle singole sezioni, allorché le articolazioni periferiche siano strettamente connesse all’Associazione nazionale da un rapporto di organicità o appartenenza.**

Dunque, diventa necessario **verificare in concreto**, mediante una indagine sulla volontà statutaria dell’Ente sia in termini di patrimonio che in termini di *governance*, **l’intensità del vincolo di dipendenza decisionale, operativa ed economica** in capo alle sezioni al fine di definirle quali **enti giuridicamente autonomi** o, al contrario, **strutture decentrate** dotate unicamente di indipendenza operativa e funzionale.

Tale orientamento risulta altresì pacifico secondo la giurisprudenza di legittimità (**Corte di Cassazione, sentenza n. 16713/2015**), la quale ha riconosciuto la qualifica di semplice **“articolazione provinciale”** alle **realtà territoriali prive di autonomia soggettiva** sulla base delle disposizioni statutarie.

Proprio per favorire tale approccio, invero, la [risposta all’istanza di interpello n. 835/2021](#) richiama una serie di **indicatori, elaborati già nella circolare 59/E/2007**, cui desumere o meno l’autonomia delle articolazioni territoriali:

- **potere di autorganizzarsi** secondo una propria disciplina organizzativa, con particolare riguardo alla presenza di un proprio organo assembleare con poteri decisori, deliberativi, di nomina ecc..., senza ingerenze né poteri di controllo ad opera dell’Ente centrale;
- **la presenza di un patrimonio proprio e separato**, ossia un fondo comune dell’associazione locale;
- **la redazione di un proprio bilancio o rendiconto** distinto rispetto quello dell’ente centrale-superiore.

Alla luce dei suddetti indici, ad esempio, **l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato piena distinzione soggettiva**, sia dal punto di vista fiscale che civilistico, e quindi titolarità della soggettività passiva tributaria, in capo a ciascun ente non commerciale, tra l’Associazione nazionale e gli enti periferici, **laddove si accerti la piena autonomia patrimoniale, amministrativa o contabile delle associazioni locali**, che si verifica, ad esempio, nel caso di articolazione delle Associazioni secondo struttura “federativa” con tanti statuti quanti sono le Associazioni federate ed altrettanti codici fiscali o, eventualmente, partite iva ([risoluzione 363/E/2002](#)).

Tornando al caso in esame, l’Amministrazione, partendo dal medesimo assioma, giunge alla soluzione contraria, **negando la soggettività giuridica in capo ai singoli enti-periferici**, poiché

titolari di una **mera indipendenza funzionale-tecnica**, preordinata all'organizzazione dell'attività agonistica a livello territoriale.

Richiamando i suddetti indicatori, dunque, **l'Agenzia delle Entrate osserva come i Comitati Regionali fossero disciplinati all'interno dello Statuto dell'Ente centrale e, seppur dotati di organi propri, il loro funzionamento e le loro attribuzioni fossero determinate secondo un Regolamento, questo costituisse diretta emanazione dell'organo centrale stesso, con poteri di ingerenza e controllo** in capo al Consiglio Direttivo "centrale", quale unico organo legittimato a deliberare, tra l'altro, l'eventuale scioglimento degli organi "periferici".

Inoltre **i Comitati Regionali, pur dotati ciascuno di apposito codice fiscale e conto corrente, non dispongono di alcuna autonomia patrimoniale né finanziaria tanto da agire giusto mandato senza rappresentanza in favore dell'ente centrale**, né sono tenuti alla redazione di un vero e proprio bilancio (bensì un rendiconto secondo linee-guida prestabilite dalla Associazione centrale, con poteri di ispezione e controllo periodici).

Ciò posto, l'Agenzia delle Entrate conclude come, nel caso di specie, **i Comitati Regionali non risultino dotati di una propria soggettività giuridica tanto da operare quali articolazioni periferiche dell'associazione nazionale, di cui fanno parte e nel cui statuto trovano disciplina**.

In sintesi, come già statuito in termini analoghi per le Onlus, ove la relazione tra l'associazione nazionale e le proprie articolazioni sia di tipo funzionale e di stretta dipendenza, il presupposto impositivo si verifica solo nei confronti dell'ente nazionale e **non anche nei confronti di quelle locali**.

DIRITTO SOCIETARIO

Legittima la delibera soggetta a condizione

di **Fabio Landuzzi**



Sono **legittime le delibere** dell'**assemblea dei soci** e degli **organi amministrativi** di SpA e di Srl in cui sono apposte **condizioni sospensive o risolutive**, anche quando queste hanno ad oggetto **modifiche dello statuto**.

Tali delibere soggiacciono solo agli stessi **limiti di legittimità** previsti nella **disciplina generale del contratto** (ex [articoli 1354 e ss. cod. civ.](#), in tema di contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume) ed al fatto che si tratti di condizioni **meramente potestative**.

Così si esprime il **Consiglio Notarile di Milano** nella recente **Massima n. 199** che offre utili spunti e rassicurazioni rispetto a situazioni che ricorrono non di rado nella gestione della vita delle società, in modo particolare in presenza di **operazioni straordinarie** che interessano, ad esempio: il possibile ingresso nel capitale sociale di **nuovi soci**, la **modifica dei diritti amministrativi e/o patrimoniali** dei soci subordinatamente al verificarsi di taluni eventi, l'assunzione di un **nuovo testo di statuto** della società in caso di avveramento di una determinata condizione come, ad esempio, la **quotazione** della società in mercati regolamentati oppure l'autorizzazione allo svolgimento di attività vigilate, ecc..

Ulteriore precisazione proposta nella Massima è che, in ogni caso, gli **effetti dell'avveramento della condizione**, siano essi sospensivi o risolutivi, **non retroagiscono** al momento in cui la decisione è stata assunta, bensì si producono **al momento stesso dell'avveramento della condizione**.

Tuttavia, se si tratta di delibere soggette a **pubblicità nel registro imprese**, come ad esempio è il caso della modifica dello statuto sociale, il **termine per il deposito** dell'atto al registro imprese decorre dal momento stesso in cui la **delibera è stata adottata**, e questo anche laddove si tratti condizioni sospensive.

In seguito, al momento del verificarsi della condizione, sarà la società (e/o gli altri soggetti obbligati) a darne **pubblicità nelle forme** che sono prescritte dal contenuto della deliberazione

soggetta a condizione.

E proprio quando si ha che fare con una **delibera condizionata** avente ad oggetto una **modifica dello statuto**, una volta avveratasi la condizione, gli **amministratori** dovranno depositare presso il registro delle imprese il **testo dello statuto** nella sua **versione aggiornata** così come deciso dall'assemblea ex [articolo 2436, comma 6, cod. civ.](#), senza che sia necessario **alcun ulteriore intervento** dell'assemblea stessa, fermo restando il fatto che gli effetti della modifica decorreranno solo dal **momento dell'avveramento della condizione** apposta alla decisione.

In altri termini, l'apposizione della condizione alla delibera **non interferisce** sulla **pubblicità legale** della decisione; **l'iscrizione immediata** della delibera condizionata, anche se non ancora efficace, consente infatti di rendere la decisione stesse **conoscibile ai terzi**, facendo decorrere i termini per le relative impugnazioni come pure per le opposizioni, ove previste.

Il tutto, come detto, fermo restando che **non si possono disporre effetti retroattivi** circa la **modifica statutaria** che sarà efficace solo dopo l'avveramento della condizione sospensiva, così che le **posizioni giuridiche** che si sono formate in precedenza non potranno essere investite dagli effetti della decisione.

Come premesso, si tratta di un **interessante indirizzo notarile** che può offrire utili spunti nella gestione di **operazioni societarie complesse e articolate**, in cui talune decisioni e soprattutto modifiche statutarie possono essere inscindibilmente connesse al verificarsi, od al non verificarsi, di determinati eventi.

GIORNALISMO COSTRUTTIVO

Troppe notizie sono il problema non la soluzione

di **Assunta Corbo** - giornalista, autrice e Founder Constructive Network

All'inizio della pandemia, nel 2020, il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha affermato che il mondo stava affrontando non una ma **due grandi crisi**: la **pandemia da Sars Covid-19** da un lato e quella che ha chiamato **infodemia dall'altro**. Un diluvio di informazioni così travolgente che diventa impossibile per la gente comune capire cosa sia o non sia un'informazione credibile.

I giornalisti sono in prima linea nella generazione dell'infodemia. Invece di trovare soluzioni abbiamo scelto di **scaricare enormi quantità di informazioni sui lettori e le lettrici**. E lo abbiamo fatto utilizzando più piattaforme. In rete non ci sono limiti a quante storie possiamo pubblicare e nemmeno rispetto alla lunghezza dei contenuti proposti. Se nell'era pre-internet il giornalismo esisteva per offrire notizie alla comunità che non potevano essere trovate da nessun'altra parte, oggi chiunque abbia accesso alla rete si trova in un ambiente ricco di informazioni. Va da sé che il giornalismo efficace, oggi, deve rispondere a delle logiche differenti.

Il ruolo dei giornalisti oggi è quello di

condensare,

contestualizzare

e curare

l'enorme flusso di informazioni che troviamo

in rete e che sono accessibili a tutti.

In questo modo si riesce a **evitare l'abisso dell'infodemia**.

Ecco quello che siamo portati a considerare:

- i **giornali cartacei** vecchio stile sono quelli che **assolvono al meglio questo** all'esigenza di un giornalismo efficace. Sono spazi in cui le storie sono ordinate con cura e in cui si presta molta attenzione al poco spazio a disposizione. Il lavoro è svolto in redazione da persone che hanno il compito di elaborare le informazioni. Tutto ciò che i lettori devono fare è continuare a girare le pagine.

- **i media online sono quelli che maggiormente hanno contribuito all'infodemia.** In un sito di notizie i lettori si trovano di fronte a ogni pagina con una vertiginosa serie di storie, ognuna delle quali potrebbe collegarsi a una dozzina di altre storie su una dozzina di altri siti web. Sono semplicemente troppe informazioni da prendere in una volta e la fatica decisionale inizia immediatamente. Molti lettori si perdono in questo flusso e finiscono per avere meno chiarezza e più emozioni contrastanti.

È evidente che non si possa tornare indietro e che l'informazione *online* sia una vera opportunità che ci chiama a prendere delle decisioni importanti. Da un lato come giornalisti dobbiamo **prestare più attenzione alla quantità di notizie** che divulghiamo e al come le presentiamo. Stiamo contrastando l'infodemia o vi stiamo contribuendo? Ciò che pubblichiamo deve essere significativo, di alta qualità e rispettoso del tempo del nostro pubblico. E **come lettori abbiamo la possibilità di scegliere** di non finire nell'abisso dell'infodemia: possiamo farlo **selezionando con cura le nostre fonti e allenando la consapevolezza che troppe informazioni sono il problema non la soluzione.**

